

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 720/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Carla Bianchini

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo

Consigliere rel.

Dott.ssa Laura Bertoli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 92/2021 del Tribunale di Como, promossa:

DA

INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti DEL GATTO ANTONIO, MOGAVERO MIRELLA ed elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

BIANCHI EMANUELE, rappresentato e difeso dall' avv. ARCULEO LAURA, ed elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 22 22063 CANTU'

APPELLATO-appellante incidentale

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

INPS

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Como n. 92 del 21/06/2021 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G.L. 517/2020. nei punti e secondo le modalità esposte nel presente atto di appello, e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

EMANUELE BIANCHI

piaccia alla Corte di Appello Ill.ma,
GIUDICARE

Respingere l'appello proposto da INPS e per l'effetto confermare la condanna dell'Ente al pagamento di € 18.212,00 in favore di Bianchi Emanuele a risarcimento del danno subito da quest'ultimo per la mancata erogazione della pensione dal 1/5/2017 al 31/9/2017 con interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo.

Solo nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliere la domanda proposta con appello incidentale e condannare l'Inps a restituire al sig. Bianchi Emanuele l'importo di € 6.436,89 indebitamente trattenuto.

Accogliere la domanda proposta dal sig. Bianchi Emanuele con appello incidentale e condannare l'INPS al pagamento delle spese di giudizio per la fase di primo grado liquidandole in € 5135,00, onorario medio o un'altra somma, maggiore o minore, nell'ambito dei parametri di legge per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, distratte al procuratore antistatario.

Spese del presente giudizio integralmente rife, distratte al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso di primo grado, Bianchi Emanuele, aveva lamentato l'erroneità della comunicazione dell'INPS del 13.9.2012 con la quale l'ente lo informava che in data 1.11.2017 avrebbe maturato i requisiti per la pensione anticipata, indicati in 2.227 settimane di contribuzione, mentre in base all'art. 24, comma 15bis, DL n. 201/201, convertito con Legge n. 214/2011, ciò sarebbe stato possibile già dall'1.5.2017.

Quale conseguenza dell'errore, in data 1.4.2016, a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 31.3.2016, tramite il Patronato Acli di Como inoltrava all'INPS domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI che veniva corrisposta fino al 31.10.2017.

Sulla base del dato fornito dall'Inps, che indicava come data di raggiungimento della pensione quella del 1.11.2017, il Patronato Acli, su mandato del ricorrente, presentava in data 14.9.2017 la domanda di pensione, nel rispetto dei tre mesi di anticipo.

La domanda di pensione anticipata veniva accolta e liquidata con decorrenza dal 1.11.2017, ma il rateo di pensione relativo al mese di novembre 2017 non veniva mai corrisposto e a partire dal rateo di pensione 1.2.2018 veniva praticata una trattenuta che, come appreso successivamente, riguardava il recupero di sei quote NASPI, per un ammontare di € 6.436,89.

Aveva quindi chiesto la condanna di Inps al risarcimento del danno subito per il mancato percepimento della pensione per il periodo dal 1.5.2017 al 31.9.2017, quantificato in €. 18.212,00 (calcolato sulla pensione erogata per il mese di ottobre). In subordine la restituzione dell'importo di € 6.436,89 indebitamente trattenuto.

Il Tribunale, richiamato l'art. 54 L 88/1989 che prevede l'obbligo a carico di INPS "di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato" "i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica (del richiedente)" e stabilisce che "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta", ha evidenziato come la comunicazione dell'INPS avesse ad oggetto espressamente la pensione anticipata (che richiede il requisito contributivo ed anagrafico) e non la pensione di anzianità (che richiede il solo requisito contributivo), e quindi fosse erronea la data di maturazione indicata da INPS nell'1.11.2017 invece che nell'1.5.2017.

Ha evidenziato come INPS avesse perseverato nell'errore quando il 16.4.2016 aveva accolto la domanda NASPI, con decorrenza 8.8.2016, per 718 gg, erogata poi fino al 31.10.2017.

Ha escluso che la domanda tardiva di pensione (rispetto alla decorrenza corretta dal 1.5.2017) fatta dal Patronato potesse escludere la responsabilità di INPS, avendo il Patronato agito in base alle informazioni dell'ente, per cui la domanda era stata presentata nel rispetto del termine di anticipo di tre mesi rispetto alla decorrenza dell'1.11.2017 indicata dallo stesso INPS.

Ha quindi ritenuto la responsabilità di INPS per avere nel 2012 fornito un'errata comunicazione sulla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata -non modificati da leggi successive-, determinando nel ricorrente un errore scusabile che lo aveva indotto a presentare in ritardo la domanda di pensione, con conseguente danno aggravato dal recupero della NASPI.

Ha quindi condannato INPS al risarcimento del danno pari alla perdita dei ratei di pensione da maggio a settembre 2017 per la somma di € 18.212,00, oltre interessi.

INPS censura la sentenza lamentando l'assenza del nesso di causalità tra il preteso danno, consistente nel non aver chiesto tempestivamente la c.d. pensione anticipata ex art. 24 DL 201/2011, e la comunicazione INPS del 2012, innanzitutto perché la comunicazione in oggetto non ha natura certificativa e poi perché il danno si sarebbe verificato cinque anni dopo. Premesso che per accedere alla pensione anticipata ex art. 24 DL n. 201/2011 sono necessari due requisiti, quello anagrafico e quello contributivo, mentre per accedere alla pensione di anzianità è richiesto il solo requisito contributivo, evidenzia come nella comunicazione del 13.9.2012 l'Istituto avesse fatto riferimento al solo requisito contributivo, per cui la stessa riguardava la pensione di anzianità, con esclusione di un qualsiasi errore da parte dell'ente.

Rileva che l'unico errore della comunicazione fosse rappresentato dall'assenza della data di accesso alla pensione anticipata che ha carattere eccezionale. Omissione che però non può ledere l'affidamento incolpevole del destinatario poiché, all'epoca della comunicazione, né l'INPS né il sig. Bianchi potevano prevedere che il rapporto di lavoro si sarebbe risolto da lì a cinque anni e che il ricorrente avrebbe fatto richiesta della NASPI introdotta nel successivo 2015.

Evidenzia che il Patronato, al tempo del mandato, aveva tutti i dati per agire nell'interesse del lavoratore ed in maniera tempestiva.

Quanto al recupero della NASPI, citando giurisprudenza in materia di indennità di disoccupazione, sostiene che INPS ha la facoltà di agire entro il termine di prescrizione di dieci anni dal versamento indebito, senza tenere in alcun conto lo stato soggettivo del percipiente né essere tenuto a particolari adempimenti.

Contesta la pertinenza del richiamo all'art. 54 L. 88/89 che fa riferimento esclusivamente al cd estratto contributivo certificativo, quale non è la comunicazione in oggetto che non ha carattere certificativo ma meramente informativo.

Si è costituito Bianchi Emanuele chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale in via subordinata. Più precisamente, in caso di accoglimento dell'appello, chiede la restituzione delle trattenute in assenza di un atto amministrativo di costituzione di indebito notificato al Bianchi e la condanna dell'ente al pagamento delle spese del primo grado nella maggiore misura di € 5.135,00, nel rispetto dei parametri di cui al DM 37 del 8.3.2018.

Con provvedimento del 7.9.202 questa Corte ha disposto la trattazione della causa con scambio di note scritte.

Acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello di INPS è fondato per i motivi di seguito esposti.

In materia di certificazione di cui all'art. 54 L. n. 88/1989, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6643/2020 ha avuto modo di precisare che detta certificazione "fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, e che, tuttavia, il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale: il diritto alle prestazioni previdenziali sorge infatti solo in presenza dei

requisiti previsti dalla legge, che vanno provati nei modi ordinari, e argomentare *diversamente equivarrebbe ad attribuire alla certificazione de qua un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione, che logicamente non può possedere* (Cass. n. 7291 del 2008).

Piuttosto, il contenuto della certificazione può fondare il diritto al risarcimento dei danni *in favore dell'assicurato che si sia visto rigettare la domanda della prestazione previdenziale sulla scorta della discordanza tra il contenuto della certificazione rilasciatagli e la realtà del rapporto contributivo* (così, tra le tante, Cass. n. 16044 del 2004): *fermo restando che la responsabilità dell'ente può configurarsi soltanto ove le informazioni siano rese oppure omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa* (così da ult. Cass. n. 2498 del 2018) *e che l'ammontare del risarcimento dei danni può essere limitato nell'ipotesi in cui l'assicurato, con il proprio comportamento non diligente, abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. n. 23114 del 2019), l'esonero dell'ente previdenziale dalla responsabilità risarcitoria, che ha natura contrattuale, consegue soltanto alla prova che la causa dell'errore fosse esterna alla sua sfera di controllo e affatto inevitabile nonostante l'applicazione della normale diligenza* (Cass. n. 26925 del 2008)".

La Corte ha tuttavia evidenziato che "il valore propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com'è noto, stabilisce che "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica" e che "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") possa logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori di cui dianzi s'è detto, soltanto per le comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso: l'attività amministrativa di certazione di fatti giuridicamente rilevanti si risolve infatti nell'obbligo di assumere come certo ciò che è enunciato nell'atto di certazione e in tanto quest'obbligo può avere un senso in quanto la certezza venga attribuita ad un fatto di cui colui che di quell'atto si avvale nel commercio giuridico non ha (perchè non può avere) conoscenza alcuna, non anche allorchè si tratti di un fatto che rientra nella

sua sfera di diretta conoscibilità; diversamente, dovrebbe ritenersi che un soggetto sia obbligato a tenere per certo il contenuto di un certificato riportante notizie erranee sul suo conto e di cui egli stesso è a conoscenza, il che, oltre ad essere logicamente *assurdo, è contrario alle regole proprie dell'ordinamento, che appresta all'interessato* specifici rimedi, amministrativi e giurisdizionali, affinché il fatto giuridico venga riconosciuto nella sua effettiva storicità e produca i suoi effetti”.

“In altri termini”, precisa la Suprema Corte, *“la qualità tipica dell'atto di certazione, secondo cui nessuno può assumere che il fatto che vi è documentato è diverso da come è ivi raffigurato, può fondare un affidamento meritevole di tutela soltanto in colui che rispetto a quel fatto sia terzo, perchè è solo costui che può essere realmente obbligato a tener per certo ciò che nell'atto è descritto come accaduto.*

La pronuncia in esame riguarda lo specifico caso di un ricorrente che, “essendo parte del rapporto contributivo rispetto al quale si era *verificata l'omissione, così come non poteva ritenersi obbligato a tener per certo quanto dichiaratogli dall'INPS circa la consistenza del proprio rapporto contributivo, allo stesso modo non poteva fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori che l'INPS avesse compiuto nel comunicargli i dati relativi a tale parte del rapporto assicurativo: per principio generale dell'ordinamento, solo i terzi in buona fede e senza colpa possono giovare dell'apparenza determinatasi in relazione ad una situazione di fatto che non sia corrispondente all'effettiva situazione giuridica (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 3029 del 1976, 742 del 1983 e, più recentemente, Cass. n. 14636 del 2014)*”.

L'ipotesi esaminata dalla Suprema Corte è speculare alla fattispecie qui in esame.

Ed infatti, indubbiamente l'appellato è parte del rapporto contributivo, qualifica che esclude a monte un affidamento meritevole di tutela.

In ogni caso la comunicazione dell'INPS non può assumere valore certificativo perché trattasi di comunicazione dal contenuto ambiguo.

Ed infatti, la comunicazione INPS del 13.9.2012 è intestata “Pensione anticipata nel fondo lavoratori dipendenti”, e quanto all’ “Anzianità contributiva alla data del 30.6.2012” riporta i seguenti dati: “*settimane di anzianità contributiva collegata all'età 1950*”, e “*settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 1950*”. Infine, precisa che “in base ai dati indicati e *alle norme vigenti, l'accesso al pensionamento può avvenire:*

-a partire dal 01-11-2017 se perfezionati entro il 31-10-2017 i seguenti requisiti

Settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2227”.

E' evidente la non chiarezza della comunicazione che presenta elementi contrastanti, in quanto da una parte fa espresso riferimento alla "Pensione anticipata nel fondo lavoratori dipendenti" e dall'altra richiede ai fini del futuro pensionamento il solo requisito contributivo in alternativa a quello anagrafico, laddove ai fini della maturazione della pensione anticipata sono necessari sia il requisito contributivo che quello anagrafico.

Nel caso in esame si è in presenza non di un errore consistente nella discordanza tra il contenuto della comunicazione dell'ente e la realtà del rapporto contributivo -errore che avrebbe fondato il diritto al risarcimento dei danni in favore dell'assicurato-, ma di una confusione dell'ente tra pensione anticipata e pensione di anzianità indipendente dalla realtà del rapporto contributivo.

L'ambiguità della comunicazione in esame da una parte esclude che quest'ultima assurga a valore di certificazione e dall'altra avrebbe dovuto indurre l'appellato ad approfondire il contenuto della comunicazione.

Ed infatti, alla luce dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza sopra citata, l'odierno appellato, proprio perché parte del rapporto contributivo e considerata l'oggettiva ambiguità della comunicazione, non poteva fondare alcun affidamento meritevole di tutela sugli eventuali errori commessi da INPS nel comunicargli i dati relativi al rapporto assicurativo.

Alla luce di tutto quanto sopra vanno respinte le domande formulate con il ricorso di primo grado. In tal senso va riformata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese del doppio grado le stesse vanno interamente compensate in ragione della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 92/21 del Tribunale di Como respinge le domande formulate con il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado.

Milano, 26.10.2021

Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente
Carla Bianchini